

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

PARTE SPECIALE F
REATI TRIBUTARI
(ARTICOLO 25-QUINQUIESDECIES DEL DLGS. 231/2001)

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
1.1	Policy e principi di comportamento	3
1.2	I Reati Tributarî	4
1.3	Metodologia utilizzata per l'individuazione e la valutazione del rischio	6
1.4	Controlli preventivi	7
2	INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE ANALITICA IPOTESI DI RISCHIO DI REATO	9
2.1	Gestione delle operazioni tributarie	11
2.2	Ipotesi di modalit� di possibili commissioni di reato	11
3	SANZIONI	13
4	AREE AZIENDALI A RISCHIO DI REATO	20
4.1	Servizi Coinvolti	20
4.1.1	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	21
4.2	Tutti i servizi e le altre Aree coinvolte	21

1 PREMESSA

Il legislatore, con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157, (entrata in vigore il 25 dicembre 2019), che ha convertito il D.L. n. 124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale") ha inserito l'art. 25-quinquiesdecies nel D.lgs. 231/2001 con la rubrica "Reati tributari", provocando un allargamento del novero dei reati per i quali si può configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Tramite tale intervento normativo come si legge nella Relazione illustrativa al D.L. n. 124/2019 - "(...) si inizia a colmare un vuoto di tutela degli interessi erariali che, pur giustificato da ampi settori della dottrina con necessità di evitare duplicazioni sanzionatorie, non può più ritenersi giustificabile sia alla luce della più recente normativa euro unitaria, sia in ragione delle distorsioni e delle incertezze che tale lacuna aveva contribuito a generare nella pratica giurisprudenziale".

La novella era stata auspicata anche dalla Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza "Gubert", in tema di confisca, suggeriva "un intervento del legislatore, volto ad inserire i reati tributari fra quelli per i quali è configurabile una responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. 8 giugno del 2001, n. 231".

Si rammenta che il concetto di corruzione dal 2012 deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa - aziendale, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento della società a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Pertanto, per individuare la responsabilità amministrativa della Società non occorre più che la commissione del reato da parte del dipendente, avvenga nell'interesse o a vantaggio dello stesso, basta semplicemente aver agito anche solo per vantaggio privato.

1.1 Policy e principi di comportamento

Per quanto sopra evidenziato, il rispetto del Codice Etico è requisito essenziale per prevenire la configurazione di uno dei reati stabiliti e puniti all'articolo 25-quinquiesdecies e, al contempo, strumento prerogativo da parte della Società per promuovere la cultura dell'etica, dell'integrità, della trasparenza, della correttezza gestionale, oltreché l'osservanza dei valori etici e un costante controllo preventivo della regolarità e della legalità dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori.

I Principi di comportamento del personale di AnconAmbiente S.p.A devono quindi conformarsi alle disposizioni del Codice Etico adottato e divulgato dalla Società, con particolare riferimento al:

- paragrafo 2.1 I valori etici nell'attività di AnconAmbiente S.p.A.;
- paragrafo 3.1 I valori etici di AnconAmbiente:

punto 3.1 Integrità: *"I Destinatari regolano la propria condotta in maniera professionale e responsabile al fine dirimere le situazioni in cui possono manifestarsi potenziali conflitti, assicurando che il comportamento sia caratterizzato da onestà, moralità e correttezza. Il personale, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai diversi livelli di responsabilità, non deve assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi della Società o incompatibili con i doveri di ufficio. Anche gli Amministratori devono attenersi rigorosamente a questo principio";*

punto 3.3 Legalità: *"I Destinatari regolano la propria condotta nel pieno rispetto delle procedure interne, di tutte le norme vigenti, nazionali e internazionali. I comportamenti dirigenziali, in particolare, devono essere sempre improntati alla correttezza e all'equità, poiché vengono a costituire dei modelli di riferimento per tutti i collaboratori. La Società, quale istituzione economica, produttrice di ricchezza, di lavoro e di tecnologia, a propria tutela disincentiva in ogni modo pratiche di corruzione";*

- paragrafo 4 Principi di comportamento:

punto 4.4 Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

punto 4.6 Nel trattamento delle informazioni riservate o privilegiate;

punto 4.8 Nella tenuta della contabilità e nella comunicazione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie;

punto 4.10 Nella conservazione del patrimonio aziendale: "... è fatto divieto di utilizzare gli strumenti e le risorse aziendali per scopi o finalità illecite o in contrasto con i principi del Codice."

Risulta infine necessario sensibilizzare tutti i soggetti che operano in AnconAmbiente a segnalare comportamenti non conformi alle prescrizioni in materia tributaria ed alle altre norme e procedure interne, se informati, anche indirettamente, di illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti.

1.2 I Reati tributari

L'art. 25-quinquiesdecies del Dlgs 231/01 individua i seguenti reati tributari:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nel caso di cui all'art. 2, co. 1, o fino a quattrocento quote nell'ipotesi di cui all'art. 2, co. 2-bis;

- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nel caso di cui all'art. 8, co. 1, o fino a quattrocento quote nell'ipotesi di cui all'art. 8, co. 2-bis;

- **occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Inoltre, se in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino ad un terzo.

Il legislatore ha anche previsto l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e), del D.Lgs. n. 231/2001, quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ulteriori modifiche legislative sono intervenute per effetto del D. Lgs. n. 75/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020), che, con un anno di ritardo, ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, meglio nota come "Direttiva PIF7", "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

La Direttiva PIF si inserisce nell'ambito di un disegno unitario finalizzato: (i) all'armonizzazione del diritto penale degli Stati membri dell'UE a tutela degli interessi finanziari e (ii) all'introduzione, all'interno dell'ordinamento giuridico dei vari Stati membri, di forme di responsabilità penale a carico degli enti, nell'ipotesi in cui venga commesso un reato "grave" contro il sistema comune IVA ovvero una frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

Ai fini della Direttiva PIF, si considera frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, tra l'altro, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in virtù dei quali:

(i) si utilizzino o si presentino dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA oppure si ometta di comunicare un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua, per entrambi i casi, una diminuzione di risorse finanziarie dell'Unione, ovvero (ii) si presenti una dichiarazione IVA esatta per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA (art. 3, par. 2, lett. d), della Direttiva PIF).

In particolare, i reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, e soggetti alle condizioni appena menzionate sono i seguenti.

Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omissa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Allo stato attuale le operazioni concluse dalla Società ed aventi eventualmente come controparti fornitori e clienti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano, non sussistono e comunque anche se fossero ipotizzabili tali casi, non sarebbero di entità tale da determinare un'evasione dell'IVA per un importo superiore alla soglia di punibilità, fissata nel valore di dieci milioni di euro, per i reati-presupposto di cui al comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione).

1.3 Metodologia utilizzata per l'individuazione e la valutazione del rischio

La possibilità di commettere i reati di cui all'articolo 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 fermo restando che la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma di tentativo, è stata meticolosamente valutata e misurata per ciascun processo e settore aziendale tecnico/amministrativo/operativo sulla base dei compiti e responsabilità ad essi afferenti.

L'analisi dei rischi ad ampio spettro ha consentito di individuare che eventuali condotte illecite commesse nell'interesse o a vantaggio dell'azienda ovvero a proprio esclusivo vantaggio, possono riguardare ciascun settore, calcolando il rischio di commissione dell'illecito sulla base della possibilità che l'evento si verifichi rispetto alla frequenza di effettuazione di ciascuna attività "informatica" e sull'impatto conseguente.

Le considerazioni sopra espresse in forma analitica possono essere sinteticamente riassunte nella semplice formula matematica¹ sotto riportata:

$$\text{rischio che l'illecito si verifichi} = \frac{\text{P.I.} \times \text{F.S.S.}}{\text{N.S.}}$$

Alla possibilità di commettere uno dei reati previsti dall'articolo 25-quinquiesdecies è stata associata la probabilità che l'evento si verifichi, considerando i rischi immediati e differiti relativi a ciascun servizio, applicando la seguente scala di valori:

- MA: molto alta. Il rischio è connesso con la quotidiana attività di gestione dei sistemi informativi aziendali e replicato con continuità nell'ambito dell'orario lavorativo;
- A: alta. Il rischio è connesso con attività quotidiane di gestione dei sistemi informativi ma non replicato nell'ambito dell'orario lavorativo. L'attività a rischio deve essere scrupolosamente seguita da chi ha responsabilità del servizio;
- M: media. Il rischio è connesso con attività quotidiane che, per loro natura, rendono mediamente difficile la possibilità di porre in essere comportamenti previsti e puniti all'articolo 24-bis;
- B: bassa. Il rischio è connesso con attività che, per specifica operatività e continuo controllo preventivo interno ed esterno, rendono improbabile la commissione di reati;
- MB: molto bassa. Il rischio è connesso con attività marginali che presentano una potenzialità di rischio aleatoria;
- NA: non applicabile. Non riguarda l'attività di AnconAmbiente.

Nello specifico, come sarà meglio dettagliato per ogni singolo processo/servizio, i rischi di commettere azioni illecite riguardano tutti i settori aziendali coinvolti in attività connesse con le

1 - P.I. = probabilità che l'illecito si verifichi; F.S.S. = frequenza di svolgimento del servizio; N.S. = natura del servizio.

fattispecie previste.

1.4 Controlli preventivi

Al fine di costruire un sistema idoneo a prevenire la commissione di reati, AnconAmbiente ha ritenuto ineludibile adottare alcuni presidi generali che si traducono nella promulgazione e diffusione di un set di valori sui quali fonda la propria azione come anzidetto, (Codice Etico), ma anche nella predisposizione di vincoli all'azione stessa per ovviare a comportamenti suscettibili di integrare le fattispecie di reato trattati nella presente parte speciale e nella chiara indicazione delle dipendenze gerarchiche delle diverse posizioni organizzative.

Richiamato il contenuto dell'analisi del rischio, si illustra di seguito – in via meramente esemplificativa – quali sono le regole generali di comportamento previste ed ineludibili da seguire quando non sono previste diverse specifiche procedure e ferme le previsioni dei protocolli di comportamento che sono parte integrante della presente parte speciale.

I seguenti divieti ed obblighi di carattere generale si applicano agli Amministratori, Dirigenti/Preposti e ai Dipendenti, in via diretta, nonché ai Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società.

È fatto espresso obbligo di:

- svolgere le attività sensibili conformemente alle leggi vigenti, alle norme generali del Codice Etico, nonché alle disposizioni aziendali, ai protocolli di comportamento ed alle specifiche procedure previste dalla Società a presidio dei rischi di commissione del reato di cui alla presente parte speciale.

È fatto espresso divieto di:

- porre in essere, dare collaborazione o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando pieno rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, delle procedure interne, nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e di tutte le attività connesse, anche nelle fasi di acquisizione, elaborazione, comunicazione di dati aziendali, nonché di fatturazione e contabilizzazione;
- astenersi dal porre in essere operazioni fraudolente, simulate, diffondere notizie false, non corrette; - garantire il regolare svolgimento delle assemblee, evitando condizionamenti.

È fatto divieto, in particolare di:

a) effettuare/ricevere elargizioni o promesse di danaro o altra utilità a/da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati, italiani o stranieri;

b) distribuire/ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a/da funzionari pubblici ed a/da privati italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a/da loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'O.d.V.;

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione Italiana o straniera, ovvero a privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e) riconoscere compensi in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari;
- g) intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: soggetti legati all'ambiente del riciclaggio e/o della ricettazione e/o della evasione ed elusione fiscale, all'usura;
- h) utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- i) assumere, impiegare e/o gestire personale in violazione delle previsioni di legge e/o dei contratti collettivi e comunque della dignità e libera determinazione individuale.

Gli esponenti della Società che hanno fra le loro mansioni il controllo in relazione ai reati trattati nella presente parte speciale e gli altri soggetti espressamente delegati/incaricati di funzioni commerciali, contabili, di controllo e di revisione, ovvero che svolgono anche di fatto tali attività, devono:

- avere una conoscenza adeguata della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di quanto riportato nel Modello e nel Codice Etico;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nella selezione, assunzione e gestione del personale e dei partners, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo la conoscenza del D.Lgs. 231/01, del Modello, del Codice Etico e della consapevolezza delle situazioni a rischio;
- verificare e garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- verificare la conformità alle regole di comportamento di cui alla presente parte speciale e relativi protocolli;
- verificare e garantire la segregazione delle funzioni: ovvero la separazione tra soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla;
- verificare e garantire che l'assegnazione dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia coerente con le posizioni di responsabilità;
- verificare e garantire l'adeguatezza dei controlli in tutte le fasi del processo;
- verificare e garantire la tempestività ed adeguatezza dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando pieno rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, delle procedure interne, nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e di tutte le attività connesse, anche nelle fasi di acquisizione, elaborazione, comunicazione di dati aziendali, contabilizzazione e fatturazione, determinazione e pagamento di imposte e tasse;
- astenersi dal porre in essere operazioni fraudolente o simulate, formare e/o impiegare in qualsiasi documenti e/o notizie false, non corrette.

2 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE ANALITICA IPOSTESI DI RISCHIO DI REATO

I rischi rappresentati nel seguito sono il risultato dell' analisi finalizzata a valutare nell'ambito della platea dei reati elencati all'articolo 25-quinquiesdecies quelli che possono potenzialmente ricadere su ciascuna delle attività e dei servizi quotidianamente effettuati da AnconAmbiente nell'ambito della sua *mission* istituzionale.

In relazione ad AnconAmbiente riesce difficile delineare precise aree di rischio in quanto i suddetti reati si possono astrattamente verificare in ogni momento dell'attività gestionale, laddove la stessa sia organizzata ed esercitata con il mezzo informatico e/o attraverso la connessione alla rete internet.

Pertanto, tali rischi di reato sono estesi a tutte le unità locali centrali e periferiche che sono coinvolte nell'esecuzione dei medesimi processi descritti nel seguito del documento.

Si designano come "attività sensibili" specifiche aree di attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati presupposto elencati all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01. L'analisi delle attività della Società ha portato all'individuazione di alcune fasi critiche che possono essere potenzialmente più esposte alla commissione dei reati suddetti e dei soggetti nelle medesime coinvolti, che devono pertanto considerarsi a tutti gli effetti i principali, ma non esclusivi, destinatari della presente parte speciale.

Le attività della Società che sono state ritenute maggiormente esposte a rischio, ovvero "sensibili", sono riconducibili in particolare alle seguenti fattispecie:

1. emissione fatture per prestazioni di servizi, cessione di beni, emissione di ogni documento avente valenza contabile, valutazione delle rimanenze finali per materie prime, valutazione degli stati di avanzamento lavori interni eseguiti in economia, valutazione finale dei lavori interni in economia, valutazione dei ricavi per "fatture da emettere", emissione e registrazione di ogni altro documento contabile che possa influire sui ricavi;
2. acquisizione e registrazione di fatture d'acquisto e di ogni altro documento avente valenza contabile e relativo ai costi sostenuti abitualmente e non dalla società, registrazione dei dati relativi al costo del personale dipendente, dei fornitori per fatture da ricevere, calcolo e registrazione dei dati relativi agli ammortamenti dei beni strumentali materiali;
3. registrazione, contabilizzazione di beni immateriali (anche di autoproduzione) e calcolo del costo ripartito per annualità, valutazione di avviamento aziendale e ammortamento dello stesso per quote annuali;
4. mancata indicazione o indicazioni inesatte, incomplete oppure false relativamente a impegni a favore di terzi o a proprio favore (fideiussioni e/o altri impegni), su utilizzo di beni di terzi (leasing/ in comodato/ riserva di proprietà);
5. gestione dei crediti e dei debiti societari di ogni genere e tipo, valutazione e svalutazione;
6. predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
7. predisposizione del progetto di bilancio di esercizio (incluse le propedeutiche attività di determinazione delle poste valutative, in contraddittorio con i consulenti esterni, il collegio sindacale /revisore legale) e delle eventuali situazioni contabili infra-annuali, mediante approntamento dei documenti di bilancio, della relazione sulla gestione e dei documenti accessori;
8. predisposizione di prospetti informativi;
9. predisposizione di prospetti, situazioni o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione dell'organo amministrativo o dei soci in occasione delle assemblee;
10. gestione dei rapporti con i soci e il collegio sindacale/ dei revisori relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio;

11. predisposizione delle situazioni patrimoniali o dei prospetti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale;
12. gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di amministrazioni pubbliche, tra cui l'amministrazione finanziaria, la polizia tributaria ovvero enti competenti in materia di lavoro;
13. rapporti con fornitori e partners a livello nazionale (e relative contabilizzazioni e fatturazioni);
14. relazioni con controparti, diverse dai partners e fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo delle proprie attività commerciali;
15. gestione risorse economiche e flussi finanziari in entrata ed in uscita (compresi apporti di capitale contribuiti, finanziamenti, sovvenzioni ed agevolazioni in genere, nonché proventi della attività della Società);
16. transazioni finanziarie con controparti (clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, ecc.);
17. conferimenti di incarichi a consulenti esterni.
18. spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni.

Oltre alle attività più sopra individuate, in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal D.Lgs 231/2001, è necessario prevedere specifiche forme di controllo per i "processi strumentali" cioè per quelle attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati in discorso.

Sono considerati in particolare processi strumentali:

- tutte le attività di rilevazione contabile e di fatturazione;
- le transazioni che danno luogo alla movimentazione di risorse finanziarie;
- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- le consulenze e prestazioni professionali;
- le spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni;
- l'assunzione di personale per qualsiasi tipologia contrattuale;
- le retribuzioni e rimborsi spese al personale;
- i contratti bancari, con imprese, con professionisti e di partnership in genere;
- la gestione e l'affidamento di appalti e subappalti.

E' evidente che in relazione a ciascuno dei processi strumentali sopra enumerati potrebbero potenzialmente verificarsi condotte illecite suscettibili di integrare reati tributari e ingenerare ripercussioni sull'andamento dell'attività d'impresa, la trasparenza e l'informazione dei portatori di interesse a vario titolo coinvolti nelle attività sociali (si pensi ai soci, agli istituti di credito, ai creditori, finanche ai dipendenti).

I Soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili e processi strumentali si ritiene possano essere gli Amministratori, i Dirigenti (ove nominati), i Responsabili delle Aree e comunque il personale interessato e suo diretto responsabile (secondo le rispettive competenze), i componenti del Collegio Sindacale ed il revisore legale dei conti, i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nella attività sensibile ovvero nel processo strumentale.

2.1 Gestione delle operazioni tributarie

Nell'adeguare il proprio Modello alle previsioni di reato in materia di reati tributari, AnconAmbiente ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del Decreto;
- della vigente disciplina legislativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 16/679 (Gdpr);
- delle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n°231/2001" redatte da Confindustria (edizione marzo 2014) e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014;
- dei "Principi di redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001" elaborato nel giugno 2016 dal Comitato tecnico-scientifico "Linee Guida per la redazione e l'attestazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231" costituito in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" pubblicati nel febbraio 2019;
- della vigente disciplina legislativa di cui al Codice Penale e alle norme speciali di settore;

Si evidenzia che costituiscono parte integrante dei sistemi di controllo della Società rispetto alle attività a rischio i seguenti elementi:

- Parte Generale del Modello Organizzativo;
- Codice Etico e Valori Condivisi;
- Sistema di Deleghe e Poteri;
- Struttura Organizzativa (Organigramma);
- Regole generali di comportamento di cui alla presente parte speciale;
- Sistema Disciplinare;
- Procedure ed istruzioni operative collegate ai reati presupposto di cui alla presente parte speciale.

Risulta altresì necessario che la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

2.2 Ipotesi di modalità di possibili commissioni di reato

Per meglio comprendere in cosa possano consistere le modalità di possibili commissioni di reato si ipotizzano le seguenti casistiche:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sanzione pecuniaria applicabile fino a 400 quote e sanzione interdittiva fino a un massimo di 24 mesi. Se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria applicabile è aumentata di un terzo.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

3 SANZIONI

Nel quadro sinottico che segue vengono prese in considerazione le pene previste dalla normativa di riferimento correlate con quelle stabilite dall'articolo 25-quinquiesdecies, Dlgs. 8 giugno, n.231, relative alla responsabilità penale di AnconAmbiente in occasione di reati commessi, a suo interesse o vantaggio, dalle Funzioni di rappresentanza o da dipendenti sottoposti all'altrui direzione ovvero per interesse o vantaggio privato.

Si rammenta che il D.lgs. 231/03 all'art. 11 prevede, sanzioni pecuniarie a carico dell'ente secondo una quantificazione in quote e che *"nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione."*²

E' altresì prevista la possibilità di riduzione della sanzione pecuniaria.

L'art. 12 del D.lgs. 231/01 prescrive: *"1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. 2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni."*

Inoltre, in caso di delitto tentato il successivo articolo 26 stabilisce che: "1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento."

² **Relazione Ministeriale al Decreto sub punto 5.1:** ...Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. ... il giudice non potrà comunque fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente ... **l'importo di una singola quota va da un minimo di lire cinquecentomila -€ 258,23- ad un massimo di tre milioni -€ 1.549,37-** ... Rispetto all'articolo 133-bis del codice penale che - come si è detto - prevede un aumento della pena pecuniaria fino al triplo o una diminuzione di un terzo, nel paradigma "per quote" il valore di ciascuna quota presenta un rapporto da "uno a sei" (cinquecentomila lire/tre milioni), evidentemente più ampio rispetto al modello penalistico: questa maggiore oscillazione serve proprio a garantire un adeguamento effettivo alla condizioni dell'ente, in considerazione del carattere estremamente variegato della realtà economica dell'impresa nel nostro paese.

Relazione Ministeriale al Decreto sub punto 5.1: ...il giudice determina l'ammontare del numero delle quote sulla scorta dei tradizionali indici di gravità dell'illecito; poi, determina il valore monetario della singola quota tenendo conto delle condizioni economiche dell'ente ... L'intera operazione si risolve nel combinarsi aritmetico di un moltiplicatore fissato dal fatto illecito con un moltiplicando ricavato dalla capacità economica dell'ente. Il tutto avviene nel rigoroso rispetto dell'ammontare minimo e massimo della sanzione pecuniaria fissato dalla delega. Così, si è previsto, nel comma 2 dell'articolo 10, che la sanzione pecuniaria viene applicata per quote non inferiori a cento né superiori a mille.

Reato

**COSA PREVEDE
Il D.Lgs. n. 74 del 2000**

**COSA PREVEDE
Il D.lgs 231/01**

(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Pena della reclusione da 4 a 8 anni, da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad 100.000 euro.

Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote.

(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. Reclusione da 18 mesi a 6 anni se importo delle fatture non > 100.000

Reclusione da 4 a 8 anni; reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad € 100.000 (circostanza attenuante – comma 2 bis).

Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote, ovvero fino a 400 quote se l'importo delle fatture non supera gli € 100.000.

(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da 3 anni a 8 anni (L. 157/2019) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

Pena della reclusione da 3 a 8 anni

Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote.

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti

dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali

(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. E' punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote

Pena della reclusione da 4 a 8 anni; reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per esimente

2. La pena rimane invece reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni "se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta è inferiore a € 100.000"

Sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote

(Occultamento o distruzione di documenti contabili)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la

Pena della reclusione da 3 a 7 anni

Sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote

conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni

Sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote

(Dichiarazione infedele)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

Pena della reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi

Sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo

degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)

(Omessa dichiarazione)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Pena della reclusione da 2 a 5 anni

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro

Sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote

cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Pena della reclusione da 2 a 5 anni

(Indebita compensazione)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni

Sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote

4 AREE AZIENDALI A RISCHIO DI REATO

4.1 Servizi Coinvolti

L'art. 6, comma 2, lettera a) del D.lgs. 231/01 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsto, l'individuazione delle cosiddette attività sensibili, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati.

La struttura organizzativa di AnconAmbiente S.p.A vede un'articolazione per funzioni, come da organigramma agli atti della Società. Ad ogni posizione organizzativa corrisponde una serie di mansioni che ciascun collaboratore si trova a svolgere in parziale autonomia.

Alcune funzioni e porzioni dei processi vengono, però, demandate all'esterno e, pertanto, non è pensabile che gli outsourcer, i fornitori di servizi ed i professionisti si trovino a poter svolgere in piena autonomia e senza alcun vincolo forniture di prodotti e servizi od a svolgere in piena autonomia porzioni di attività afferibile alla società.

Di qui la necessità di vincolare esplicitamente questi soggetti attraverso clausole contrattuali ed affidamenti di incarico che, da un lato, li rendano consapevoli dei valori della Società (rispetto del Codice Etico), nonché delle volontà della Società in relazione allo svolgimento dell'incarico (prescrizioni e vincoli) e che, dall'altro, prevedano l'applicazione di sanzioni, fino alla risoluzione del contratto.

AnconAmbiente provvede direttamente, tramite il proprio servizio amministrativo e servizio legale, alla tenuta e conservazione di libri e scritture contabili, nonché alla predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali.

Si citano le attività più rilevanti:

- tenuta contabilità generale e analitica, compresa contabilità fornitori, utenti e clienti, personale, magazzino, rapporti con banche e istituti finanziari, bancoposta, cassa, investimenti e calcolo ammortamenti, pagamento fornitori (distinta pagamento senza limite);
- predisposizione bilanci di esercizio e di previsione; analisi degli scostamenti;
- contabilità ai fini IVA: registrazioni e liquidazioni periodiche, comunicazioni, versamenti;
- gestione fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva;
- tenuta e aggiornamento libri legali e fiscali e degli archivi informatici di settore;
- predisposizione dichiarazioni fiscali (IRES, IRAP, IVA, PARAMETRI) e relativi versamenti;
- rapporti e riunioni con Collegio sindacale e Revisore contabile;
- tributi minori e/o locali: calcolo e versamento diritto CCIAA, IMU, TOSAP, COSAP, versamento TARI e altri;
- calcolo e versamento contributi e quote associative;
- pagamento premi assicurativi, canoni, spese varie (distinta pagamento senza limite);
- rapporti con i Comuni soci: verifica linee guida, conciliazione debiti/crediti, conti consolidati annuali;
- gestione adempimenti di natura economica;
- pratiche di pertinenza c/o CCIAA.

La Società si avvale di collegio sindacale e di revisore contabile ai sensi di legge.

MISURE DI PREVENZIONE

Per il contenimento dei rischi evidenziati sono stati introdotti controlli organizzativi riportati nella *job description* dei Responsabili delle posizioni precedentemente indicate, i quali implementano gli standard di controllo in base ai seguenti principi generali:

- a) - segregazione dei compiti (separazione delle attività tra chi autorizza, esegue e controlla);
 - b) - tracciabilità (ogni operazione relativa alla propria attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata);
 - c) - i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
 - d) - sia predisposta una matrice autorizzativa – applicazioni/profilo/richiedente – allineata con i ruoli organizzativi in essere e coerente con i principi di segregazione dei ruoli;
 - e) - siano eseguite verifiche in caso di modifiche organizzative dei profili utente al fine di valutare che siano coerenti con le responsabilità assegnate e coerenti con i principi di segregazione dei ruoli;
 - f) - previsione di riunioni periodiche annuali con l'ODV per verificare il rispetto delle procedure e dei sopra descritti standard di controllo
-

4.1.1 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flussi Spot: qualsiasi non conformità rilevata riscontrata in fase di ispezione da parte degli Organi di controllo o da *audit* di certificazione in relazione al presente Modello e/o al Codice Etico.

4.2 Tutti i Servizi e le altre Aree coinvolte

Le attività della Società che sono state ritenute maggiormente esposte a rischio, ovvero "sensibili", sono riconducibili in particolare alle seguenti fattispecie:

1. emissione fatture per prestazioni di servizi, cessione di beni, emissione di ogni documento avente valenza contabile, valutazione delle rimanenze finali per materie prime, valutazione degli stati di avanzamento lavori interni eseguiti in economia, valutazione finale dei lavori interni in economia, valutazione dei ricavi per "fatture da emettere", emissione e registrazione di ogni altro documento contabile che possa influire sui ricavi;

2. acquisizione e registrazione di fatture d'acquisto e di ogni altro documento avente valenza contabile e relativo ai costi sostenuti abitualmente e non dalla società, registrazione dei dati relativi al costo del personale dipendente, dei fornitori per fatture da ricevere, calcolo e registrazione dei dati relativi agli ammortamenti dei beni strumentali materiali;

3. registrazione, contabilizzazione di beni immateriali (anche di autoproduzione) e calcolo del costo ripartito per annualità, valutazione di avviamento aziendale e ammortamento dello stesso per quote annuali;

4. mancata indicazione o indicazioni inesatte, incomplete oppure false relativamente a impegni a favore di terzi o a proprio favore (fidejussioni e/o altri impegni), su utilizzo di beni di terzi (leasing/ in comodato/ riserva di proprietà);

- 5.gestione dei crediti e dei debiti societari di ogni genere e tipo, valutazione e svalutazione;
- 6.predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- 7.predisposizione del progetto di bilancio di esercizio (incluse le propedeutiche attività di determinazione delle poste valutative, in contraddittorio con i consulenti esterni, il collegio sindacale /revisore legale) e delle eventuali situazioni contabili infrannuali, mediante approntamento dei documenti di bilancio, della relazione sulla gestione e dei documenti accessori;
- 8.predisposizione di prospetti informativi;
- 9.predisposizione di prospetti, situazioni o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione dell'organo amministrativo o dei soci in occasione delle assemblee;
- 10.gestione dei rapporti con i soci e il collegio sindacale/ dei revisori relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio;
- 11.predisposizione delle situazioni patrimoniali o dei prospetti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale;
- 12.gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di amministrazioni pubbliche, tra cui l'amministrazione finanziaria, la polizia tributaria ovvero enti competenti in materia di lavoro;
13. rapporti con fornitori e partners a livello nazionale (e relative contabilizzazioni e fatturazioni);
- 14.relazioni con controparti, diverse dai partners e fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo delle proprie attività commerciali;
- 15.gestione risorse economiche e flussi finanziari in entrata ed in uscita (compresi apporti di capitale contribuiti, finanziamenti, sovvenzioni ed agevolazioni in genere, nonché proventi della attività);
- 16.transazioni finanziarie con controparti (clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, ecc.);
- 17.conferimenti di incarichi a consulenti esterni.
- 18.spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni.

Oltre alle attività più sopra individuate, in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal D.Lgs 231/2001, è necessario prevedere specifiche forme di controllo per i "processi strumentali" cioè per quelle attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati in discorso.

Sono considerati in particolare processi strumentali:

- tutte le attività di rilevazione contabile e di fatturazione;
- le transazioni che danno luogo alla movimentazione di risorse finanziarie;
- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- le consulenze e prestazioni professionali;
- le spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni;
- l'assunzione di personale per qualsiasi tipologia contrattuale;
- le retribuzioni e rimborsi spese al personale;
- i contratti bancari, con imprese, con professionisti e di partnership in genere;
- la gestione e l'affidamento di appalti e subappalti.

E' evidente che in relazione a ciascuno dei processi strumentali sopra enumerati potrebbero potenzialmente verificarsi condotte illecite suscettibili di integrare reati tributari e ingenerare ripercussioni sull'andamento dell'attività d'impresa, la trasparenza e l'informazione dei portatori di interesse a vario titolo coinvolti nelle attività sociali (si pensi ai soci, agli istituti di credito, ai creditori, finanche ai dipendenti).

I Soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili e processi strumentali si ritiene possano essere gli Amministratori, i Dirigenti (ove nominati), i Responsabili delle Aree e comunque il personale interessato e suo diretto responsabile (secondo le rispettive competenze), i componenti del Collegio Sindacale ed il revisore legale dei conti, i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nella attività sensibile ovvero nel processo strumentale

MISURE DI PREVENZIONE

Per il contenimento dei rischi evidenziati sono stati introdotti controlli organizzativi riportati nella *job description* di tutti gli incaricati del trattamento dati tributari, secondo quanto previsto dalla Società.

I relativi punti di controllo sono individuati e definiti come di seguito elencato:

- Osservanza del Codice Etico;
 - Osservanza dei principi generali e speciali di comportamento così come previsti nel presente Modello
 - **Procedura di verifica da parte dei Responsabili delle Aree aziendali coinvolte.**
-